

hanno portato nei rapporti privati i nuovi concetti di subordinazione dell'individuo allo Stato, di famiglia, di lavoro, di responsabilità individuale, di produttori, di proprietà, per non nominare che i più notevoli?

Però, fare un codice fascista di diritto privato non è atto di ordinaria amministrazione. Non è opera soltanto da tecnici e nemmeno soltanto da Commissioni parlamentari. A meno che questi non siano gli esecutori di una esplicita e precisa direttiva superiore: atto di intuizione dei sentimenti, dei bisogni, delle virtù, dei difetti di un popolo; sintesi ed espressione di una coscienza giuridica e di un'età.

Il fissare le direttive di un Codice di diritto privato è atto eminentemente politico come e più di quello di dare una costituzione!

L'elaborazione, o quella che si può chiamare con termine giustiniano la « digestione » giuridica, vengono dopo.

A meno che, non riconoscendo ancora la sostanza della Rivoluzione, non si preferisca conservare immutati i principi delle età precedenti, come affermano le leggi di delega, vestendoli, per la convenienza, di nomi e di formule nuove.

Per questo mi sembra che procedere ancora innanzi sulla strada indicata dalle leggi del '23 e del '25 sia un errore pericoloso. O si riconosce che il processo storico della Rivoluzione ha modificato l'assetto politico ed economico del Paese anche nel campo del diritto privato, e allora si riforma su direttive politiche, o è meglio lasciare le cose come sono; anche perchè l'esperienza ha sempre dimostrato che val meglio una formula vecchia chiarita e perfezionata da lunghi anni di pratica applicazione, che una formula nuova di zecca!

Quattordici od anche dodici anni fa, prendendo lo spunto dalla necessità di unificazione legislativa con le nuove provincie, si poteva anche pensare ad una riforma tecnica dei codici di diritto privato. Si poteva anche affermare che non si intendeva fare atto politico, che i principi dei vecchi istituti dovevano rimanere immutati. Ma oggi, in pieno sviluppo rivoluzionario, a dieci anni dalla nascita della Carta del lavoro, ci si domanda: quali sono questi vecchi principi? Quelli della Rivoluzione francese o quelli del Diritto Romano? Ed anche se fossero quelli del Diritto Romano, quali? Quelli del XII Tavole o quelli delle pandette? Quelli di diritto classico o quelli della decadenza, o quelli del cosiddetto diritto romano comune?

Senza contare che, tra i sopraddetti estremi, ed oltre, sta tutta la serie di una immensa evoluzione.

Per i principi, nella vita pubblica come nella privata, noi teniamo fede a quelli che, con profonda saggezza, dirò meglio con vero e non formalistico senso romano della tradizione e della vita, ha maturato e matura la Rivoluzione fascista. Questi principi sono ormai nella coscienza di tutti noi.

È atto di estrema sensibilità politica quello di fissarli in direttive che servano di base ad una codificazione.

Onorevoli camerati! Dalla intuizione e dalla volontà del Capo, dalle direttive politiche che segnerà il Gran Consiglio e, soltanto dopo, dalla compilazione di giuristi fascisti, molti dei quali fornirà la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la civiltà fascista avrà il nuovo diritto del Codice Mussolini. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Putzolu. Ne ha facoltà.

PUTZOLU. Onorevoli camerati! Si comprende facilmente che, mentre urgono i problemi della autarchia economica e della difesa nazionale, l'attenzione della Nazione, e parrebbe anche quella della maggior parte dei nostri camerati, sia piuttosto rivolta verso i problemi che devono assicurarci il pane o verso le officine che devono apprestarci le armi della difesa, ed infine alle scuole, che devono preparare i futuri combattenti d'Italia, che non verso le aule di Giustizia o verso quelle altre, meno tumultuose, dove una ristretta cerchia di esperti, in misura maggiore o minore a seconda naturalmente delle capacità di ciascuno, lavora a tradurre in nuove norme di diritto, quelle che sono le nuove realtà politiche, morali e sociali del popolo italiano.

Non è già, onorevoli camerati, che anche gli ordinamenti giuridici e il funzionamento della giustizia siano proprio completamente estranei a quel complesso di elementi e di fattori che insieme concorrono a formare la nuova realtà politica, la nuova potenza, la nuova grandezza dell'Italia fascista, e neppure che non vi siano anche in questo particolare settore, del quale l'importanza mal si misurerebbe dalle cifre di bilancio, dei problemi urgenti che debbano essere risolti e che già da tempo ormai attendono la loro soluzione. Ma gli è piuttosto che questi problemi sono non facilmente percepiti dalla grande massa del pubblico e comunque non sono certamente i più vicini al suo cuore, mentre nella Spagna infuria una guerra mortale fra due civiltà, e mentre la nostra flotta, agli ordini del Duce, compie nel vivo cuore del Mediterraneo delle manovre che rimarranno certamente memorabili nella nostra storia.

Tutto questo però, onorevoli camerati, non deve e non può esimerci dall'esaminare ugualmente col maggiore scrupolo e con la maggiore attenzione possibile questi problemi, che sono problemi di vita, in quanto essenziali alla nostra vita di grande popolo e alla espansione imperiale della nostra civiltà.

Del resto, la storia insegna che la potenza e la grandezza politica e militare di Roma hanno proceduto sempre di pari passo con lo sviluppo del pensiero giuridico. Sicchè, esso è stato strumento di disciplina, di coesione e, quindi, di forza fra i romani e, contemporaneamente, strumento poderoso di espansione della civiltà nell'orbe che fu romano e che proprio in forza di questo pensiero giuridico, che ha avuto il suggello